

**PRESIDENTE**

Sottoscrizione n. 2 rogiti notarili per la costituzione di n. 2 servitù perpetue per il passaggio carraio di mezzi agricoli in favore del CREA da parte di _____ e _____

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il ricorso dinanzi al TAR per il Lazio integrato dai motivi aggiunti, con il quale il CREA ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà di un’estensione di terreno di ha 1.45.57 a far data dalla sua prima occupazione, avvenuta il 16 ottobre 1995, irreversibilmente trasformata in conseguenza della realizzazione da parte dell’ANAS della variante esterna all’abitato di Castelfranco Emilia nonché, di qualsiasi altro danno derivante, anche al fondo residuo, dalla realizzazione dell’opera pubblica viaria;

VISTA la Sentenza n. 07918/2019 emessa con cui il TAR, dopo aver accertato che nel caso di specie è stato realizzato un intervento pubblico in assenza di un titolo valido ed efficace, ha dichiarato: *“...la sussistenza dell’obbligo giuridico di far meno l’occupazione sine titolo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. A tal fine, l’amministrazione può optare per la restituzione del bene ancora di proprietà del privato, previa rimozione delle opere realizzate, salvo il risarcimento dei danni, ove ad una rinnovata valutazione ritenga non attuale e prevalente l’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi; ovvero adottare un formale provvedimento di acquisizione, avente effetti non retroattivi ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, previa corresponsione del valore venale del bene, maggiorato di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene,*

**PRESIDENTE**

in tal caso provvedendo, altresì, ad eliminare la situazione di interclusione della porzione di terreno rimasta inutilizzata. Quindi, nel caso di specie, accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, deve ordinarsi ad ANAS S.p.A., nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, di valutare gli interessi in conflitto e, per quanto la restituzione del bene, previa demolizione della tangenziale tra i comuni di Castelfranco Emilia e S. Cesario, appaia più un'ipotesi teorica che una scelta realmente praticabile, decidere se restituire il fondo al legittimo proprietario, previa riduzione nel pristino stato, ovvero, in alternativa, disporre la sua acquisizione, in tal caso provvedendo, altresì, alla eliminazione della situazione di interclusione della porzione del fondo residua, rimasta inutilizzata. Qualora decida per l'acquisizione, dovrà essere liquidato in favore della parte ricorrente il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima, a titolo di occupazione sine titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto a vario titolo alla parte ricorrente, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme. L'ultima posta risarcitoria indicata dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui l'amministrazione dovesse optare per la restituzione. In quest'ultimo caso, ove le somme eventualmente già ricevute dalla parte ricorrente si rivelassero superiori al danno da occupazione, dovranno essere restituite per l'eccedenza";

VISTA la rituale notificazione del provvedimento giudiziale perfezionata in data 19.09.2019 al quale l'ANAS S.p.a. non ha dato esecuzione;

VISTA la nota prot. n. 0069601 del 20.07.2021 con la quale il CREA ha invitato e diffidato l'ANAS S.p.a. a dare puntuale esecuzione alla decisione nei termini di legge;

VISTA la nota prot. n. 80092 del 03.09.2021 dell'ANAS S.p.a. – U.O. Espropri della Struttura Territoriale Emilia-Romagna con la quale la società ha comunicato l'avvio del procedimento di "emissione dell'Atto di Acquisizione del diritto di proprietà", ai sensi e per gli effetti dell'art. 41bis del Testo Unico DPR n. 327 del 2001 e ss. mm.e ii., dell'art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO CHE l'ANAS S.p.a. – U.O. Espropri della Struttura Territoriale Emilia-Romagna, nella qualità di autorità che utilizza le aree elencate nella suddetta nota, che conservano le funzioni di interesse pubblico, ha quantificato e offerto l'importo di € 197.155,90 a titolo di riconoscimento per l'acquisizione delle predette aree;

RITENUTO CHE a causa della realizzazione del tratto di tangenziale, l'azienda denominata non è più costituita da un corpo unico e pertanto una parte di superficie aziendale pari ad ha 4.35.70 risulta intercluso alle attività istituzionali;

VISTA la nota prot. n. 0089856 del 01.10.2021 con cui il CREA ha richiesto la eliminazione dell'interclusione della posizione del fondo residua, mediante la revisione dell'indennità ai sensi dell'art. 42bis TU Espropri, ovvero, in alternativa mediante la realizzazione della strada per accedere al fondo intercluso nonché tutte le opere necessarie per favorire lo scolo delle acque dei propri fondi come ordinato dalla sentenza n. 07918/2019 del TAR Lazio passata in giudicato;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio Affari Generali e legali presso il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura ed in particolare le osservazioni inviate con mail del 03.12.2021;

CONSIDERATO l'Atto di acquisizione prot. n. 00117576 del 13.12.2021, emesso dal Dirigente Ufficio Espropriazioni n. 0792302 del 13.12.2021, con il quale è stato disposto il passaggio del diritto di proprietà delle aree soggette all'espropriazione per l'esecuzione dei lavori della Variante all'abitato



PRESIDENTE

di Castelfranco Emilia tra i Km 134+220 e Km 139+800, al “Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Stradale, Proprietario – ANAS S.p.a., Concessionario”;

CONSIDERATO CHE il suddetto Atto di acquisizione prevede, a titolo di indennizzo, la corresponsione da parte di ANAS S.p.a., di complessivi € 256.957,81 (duecentocinquantaseimilanovecentocinquantesette/81) da liquidarsi per i seguenti titoli:

- € 71.189,30 (settantunomilacentottantatrive/30) per pregiudizio patrimoniale, corrispondente al valore venale del bene;
- € 7.118,93 (settemilacentodiciotto/93) per pregiudizio non patrimoniale forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale;
- € 80.424,41 (ottantamilaquattrocentoventiquattro/41) computati a titolo risarcitorio nella misura degli interessi del 5% annuo sull’indennizzo patrimoniale per la durata dell’occupazione;
- € 38.423,26 (trentottomilaquattrocentoventitre/26) per interessi sull’indennizzo patrimoniale rivalutato annualmente;
- € 14.983,33 (quattordicimilanovecentottantatre/33) “*una tantum*” a titolo di indennità per la costituzione della servitù da corrispondere alla Ditta proprietaria del fondo servente
- € 7.210,00 (settemiladuecentodieci/00) “*una tantum*” a titolo di indennità per la costituzione della servitù da corrispondere alla Ditta proprietaria del fondo servente
- € 3.650,00 (tremilaseicentoconquanta/00) per onorari dovuti per la stipula di due atti originali dal Notaio in corso di reperimento nel distretto di competenza per la costituzione delle servitù perpetue di passaggio carraio per eliminare l’interclusione;
- € 33.958,58 (trentatremilanovecentocinquatotto/58) per la realizzazione di uno stradello sterrato in misto granulare stabilizzato necessario per la servitù di passaggio carraio sui terreni della Ditta proprietaria del fondo servente

VISTE le Convenzioni preliminari alla costituzione di una servitù perpetua per il passaggio carraio di mezzi agricoli sottoscritte da e dalla predisposte e trasmesse unitamente al suddetto Atto di acquisizione dall’ANAS S.p.a;

VISTA la nota prot. n. 0000123 del 03.01.2022 con la quale il CREA ha contestato all’ANAS S.p.a. la previsione contenuta in entrambe le convenzioni preliminari alla costituzione della servitù perpetua per il passaggio carraio di mezzi agricoli, laddove si prevede l’impegno per l’Amministrazione a sostenere tutte le spese connesse all’utilizzo dell’area di manutenzione, pulizia, illuminazione, ect., rinnovando la richiesta di dare piena esecuzione alla più volte citata sentenza del TAR;

CONSIDERATA la nota mail del 25.02.2022 dell’ANAS S.p.a. con la quale è stata trasmessa l’accettazione della per il tramite dell’Avv. alla modifica del preliminare della servitù perpetua con la previsione della sola partecipazione pro quota del CREA e secondo le previsioni di legge, alle spese di manutenzione dell’area asservita;

VISTA la nota prot. n. 0020339 del 08.03.2022 con la quale il CREA, ha comunicato all’ANAS S.p.a. la disponibilità all’accettazione dell’indennizzo per complessivi € € 256.957,81 (duecentocinquantaseimilanovecentocinquantesette/81);

VISTA la nota prot. n. 0021161 del 10.03.2022 indirizzata all’Ufficio Patrimonio e valorizzazione immobiliare, all’Ufficio Risorse finanziarie e al CREA-ZA con la quale sono stati richiesti i documenti allegati alla modulistica di accettazione dell’indennizzo allegata all’Avviso di acquisizione citato;



PRESIDENTE

VISTA l'indagine di mercato con richieste di preventivi prot. nn. 0022980 – 0022990 – 0022995 – 0023003 – 0023014 – 0023021 del 15.03.2022 finalizzate ad un eventuale affidamento di servizio notarile relativo alla stipula di due atti per l'apposizione della servitù di passaggio di due distinti appezzamenti di terreno confinanti con la proprietà del CREA e ricadenti nei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesareo sul Panaro;

CONSIDERATO che nessun Notaio tra coloro che hanno ricevuto i suddetti inviti hanno riscontrato la richiesta di preventivo;

VISTA la nota prot. n. 0050423 del 24.05.2022 con la quale è stata inviata l'indagine di mercato finalizzata ad un eventuale affidamento di servizio notarile relativo alla stipula di due atti per l'apposizione della servitù di passaggio di due distinti appezzamenti di terreno confinanti con la proprietà del CREA e ricadenti nei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesareo sul Panaro al Notaio Dott. _____ del distretto di Modena;

CONSIDERATO il preventivo n. 1.006 del 25.05.2022 inviato dal Notaio Dott. _____ con mail del 25.05.2022, avente ad oggetto la costituzione di n. 2 servitù di passaggio al costo di complessivi € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00);

VALUTATA la necessità di procedere alla stipula della Convenzione di costituzione di una servitù perpetua per il passaggio carraio di mezzi agricoli sulla strada da asservire, della larghezza di ml 6,00 e della lunghezza di ml 171,66 e della superficie complessiva di mq 1.030,00 il cui fondo servente è censito con i mappali n. 1028, 913 e 957 del foglio n. 65 del catasto del Comune di Castelfranco Emilia (MO) e con mappale n. 96 del foglio n. 12 del catasto del Comune di San Cesario sul Panaro, di proprietà della ditta _____, nato a _____ il _____ C.F.: _____ che riceverà “*una tantum*” a titolo di indennità per la costituzione della servitù e a saldo di ogni suo avere la somma di € 7.210,00 (settemiladuecentodieci/00) versata dall'ANAS;

VALUTATA la necessità di procedere alla stipula della Convenzione di costituzione di una servitù perpetua per il passaggio carraio di mezzi agricoli sulla strada da asservire già esistente, della larghezza di ml 6,00 a partire dal cordolo attualmente infisso nel terreno e della lunghezza di ml 116,67 e della superficie complessiva di mq 700,00 il cui fondo servente è censito con i mappali n. 1168, 1037, 1181, 1036 e 1029 del foglio n. 65 del catasto del Comune di Castelfranco Emilia (MO), di proprietà della ditta _____, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra _____ con sede in _____ Via _____ C.F.: _____

“*una tantum*” a titolo di indennità per la costituzione della servitù e a saldo di ogni suo avere la somma di € 14.983,33 (quattordicimilanovecentoottantatre/33) versata dall'ANAS;

VISTA la Procura per Atto repertorio n. 4.886 in Raccolta 2.512 registrato in Roma in data 26.04.2021 che consente ai Direttori dei Centri di ricerca, l'espletamento di tutte le attività ivi elencate, tra cui atti e provvedimenti correlati a servitù di passaggio;

PRESO ATTO dei Decreti del Direttore generale n. 0057774 del 14.06.2022 e prot. n. 0059770 del 20.06.2022 recanti le “Disposizioni per la finalizzazione/destinazione delle somme versate dall'Anas S.p.a. in esecuzione della Sentenza n. 07918/2019 Reg. Prov. Coll. – n. 02401/2010 Reg. Ric. del 18/06/2019 pronunciata dal TAR per il Lazio – Sezione Prima – sul ricorso n. R.G. 2401/2010 proposto dal CREA già CRA con sede in Roma. S.S. 9 “Via Emilia”. Variante dell'abitato di Castelfranco Emilia tra i Km 134+220 e Km 139+800”



PRESIDENTE

DECRETA

1. Di procedere al rogito della Convenzione di costituzione di una servitù perpetua per il passaggio carraio di mezzi agricoli sulla strada da asservire, della larghezza di ml 6,00 e della lunghezza di ml 171,66 e della superficie complessiva di mq 1.030,00 il cui fondo servente è censito con i mappali n. 1028, 913 e 957 del foglio n. 65 del catasto del Comune di Castelfranco Emilia (MO) e con mappale n. 96 del foglio n. 12 del catasto del Comune di San Cesareo sul Panaro, di proprietà della ditta _____, nato a _____ il _____ C.F.: _____ che riceverà “*una tantum*” a titolo di indennità per la costituzione della servitù e a saldo di ogni suo avere la somma di € 7.210,00 (settemiladuecentodieci/00) versata dall’ANAS S.p.a. in adempimento alla eliminazione dell’interclusione così come stabilito dalla Sentenza n. 07918/2019 del TAR Lazio;
2. Di procedere al rogito della Convenzione di costituzione di una servitù perpetua per il passaggio carraio di mezzi agricoli sulla strada da asservire già esistente, della larghezza di ml 6,00 a partire dal cordolo attualmente infisso nel terreno e della lunghezza di ml 116,67 e della superficie complessiva di mq 700,00 il cui fondo servente è censito con i mappali n. 1168, 1037, 1181, 1036 e 1029 del foglio n. 65 del catasto del Comune di Castelfranco Emilia (MO), di proprietà della ditta _____, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra _____ con sede in _____, Via _____, C.F.: _____ “*una tantum*” a titolo di indennità per la costituzione della servitù e a saldo di ogni suo avere la somma di € 14.983,33 (quattordicimilanovecentoottantatre/33) versata dall’ANAS in adempimento alla eliminazione dell’interclusione così come stabilito dalla Sentenza n. 07918/2019 del TAR Lazio;
3. Di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura Dott. Salvatore Claps alla sottoscrizione dei rogiti notarili di cui agli articoli precedenti presso il Notaio Dott. _____ del distretto di Modena.

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

Firmato digitalmente da:

GAUDIO CARLO

Firmato il 29/07/2022 12:51

Seriale Certificato:
126666518608034854956531363797785006357

Valido dal 18/02/2021 al 18/02/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

